

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SOSTENERE L'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI  
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA FORMULA PRO SOLUTO

Con la presente scrittura tra LA PROVINCIA DELLA SPEZIA (qui di seguito PROVINCIA) con sede in La Spezia Via Vittorio Veneto , 2 19126 La Spezia codice fiscale 00218930113 rappresentato da.....

e

la Banca autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa (qui di seguito Banca) .....con sede in..... codice fiscale ..... rappresentata da .....

premesso

- è interesse delle parti il sostegno del lavoro e delle imprese e dell'accesso al credito degli operatori economici fornitori della Provincia della Spezia, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi che ha coinvolto il sistema economico;

- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto interventi a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (art. 117 D.Lgs. 163/2006, art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, D.L. n. 194/2009);

- che l'art. 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che i titolari di crediti, "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice Istanza di certificazione del Credito , redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

- che l'art. 1 comma 16 del decreto Legge 30/12/2009 n. 194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa;
- che la Giunta Provinciale con delibera n. .... del..... ha approvato lo schema di convenzione formula pro soluto, per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori della Provincia della Spezia afferenti "spese di investimento" disciplinando le condizioni e modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;
- che tale convenzione si configura a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata, tra l'altro, da vincoli di finanza pubblica (rispetto patto di stabilità) che richiede pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque i tempi brevi la liquidità necessaria agli operatori economici fornitori della Provincia;
- che la Provincia ha interesse a che la BANCA faciliti l'accesso al credito ai propri fornitori che ne facciano richiesta;
- che a tal fine la Provincia è disponibile a certificare nelle forme e con le modalità previste dal D.M. MEF 19/05/2009 relative a crediti vantati nei suoi confronti da fornitori, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che sarà indicata nella certificazione in base ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro massimo 18 mesi dalla cessione;
- che la Provincia stessa provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del Procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/1973, nonché la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, e che pertanto saranno esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dalla Provincia gli interessi sulle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione nel rispetto della presente convenzione;
- che la BANCA si è detta disponibile ad acquistare i crediti dai fornitori che ne faranno richiesta ad un tasso massimo omnicomprensivo non superiore all'euribor corrispondente alla durata del finanziamento/ o, in alternativa, all'euribor 3 mesi, maggiorato di una percentuale massima del

1,70% annuo, calcolato in relazione alla durata effettiva dell'operazione, comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc).

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La BANCA nell'ambito del presente accordi, si rende disponibile a valutare la possibilità a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento dell'Ente, contratti di cessione del credito "pro soluto", relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti della Provincia.

La Provincia stessa provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.

Sono esclusi dalla convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

#### ART. 2 CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti della Provincia rientranti nelle fattispecie di cui all'art 1 potranno richiedere alla BANCA, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, la concessione di una linea per la cessione pro soluto di crediti sorti ed il relativo anticipo.

Il creditore potrà presentare entro il termine previsto dal Decreto Ministero dell'Economia 19/05/2009 (pubblicato G. U. n. 157/2009), e s.m.i., al Servizio Finanziario della Provincia istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto e s.m.i.. Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l'insussistenza o inesigibilità dei crediti. Nel caso di certificazione positiva contenente anche l'indicazione della data massima entro cui la Provincia effettuerà il pagamento alla BANCA, il creditore provvederà a trasmetterla all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

Resta inteso che la Provincia procederà alla certificazione dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi

maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti della Provincia.

Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall'art 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata anche attraverso il Segretario Generale della Provincia, al fine di ridurre gli oneri ed i tempi dell'operazione di cessione. Al riguardo si precisa l'obbligo di notificare nelle forme prevista dalla Legge la cessione del credito al Responsabile del Servizio finanziario. Lo stesso provvederà ad accettare espressamente la cessione, inviando alla Banca cessionaria un'accettazione esplicita.

Ad avvenuta accettazione della cessione del credito, la banca considererà estinto il rapporto col fornitore relativamente all'importo della cessione medesima, anche ai fini dell'utilizzo del "castelletto" di credito concesso al fornitore.

Gli oneri della cessione saranno a carico dell'impresa cedente. Il tasso di interesse massimo onnicomprensivo applicato sarà pari all'euribor corrispondente alla durata del finanziamento o, in alternativa, all'euribor 3 mesi, maggiorato di una percentuale massima del 1,70% annuo. Restano in ogni caso a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le eventuali commissioni di factoring e altri eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, di registrazione e di tenuta conto che dovranno essere concordate e resteranno a carico del fornitore che richiede la cessione del credito.

La Banca, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al Dlgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico della Provincia nei confronti della Banca cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

### ART 3 DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata fino a quando la normativa di riferimento consentirà di presentare istanza di certificazione nei modi e nelle forme con la presente disciplinate.

Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre Parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

La Spezia, lì.....

Per la Provincia della Spezia .....

Per la Banca .....